



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/04/2016 ore 18:30
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione – seduta ordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott. DOTTORI ROBERTO Segretario Comunale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 9 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 2 come segue:

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco |
| 2. | BATIGNANI PAOLO | - Consigliere |
| 3. | BERNAZZI GIULIANO | - Consigliere |
| 4. | CESARINI CLAUDIO | - Consigliere |
| 5. | FERRETTI BIANCA | - Consigliere |
| 6. | GALLUZZI STEFANIA | - Consigliere |
| 7. | GIANNELLI CATERINA | - Consigliere |
| 8. | MEIATTINI SONIA | - Consigliere |
| 9. | MIGNARRI ANDREA | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: BOVINI CHRISTIAN FURI PAOLA

Scrutatori: BERNAZZI GIULIANO MIGNARRI ANDREA

Atto n° **26**

Seduta del **29/04/2016**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2016

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**
 ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Punto n. 7 all'O.d.G. del CC del 29/04/2016
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

L'articolo 8 del D.Leg.vo 23/2011 nell'ambito del riordino della materia tributaria locale istituisce l'Imposta Municipale Propria (IMU) che sostituisce per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Nel successivo articolo 9 dello stesso Decreto vengono definite le modalità applicative della nuova imposta;

L'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016 sospende la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

RICORDATO che:

L'art. 13 del D.L. 201/2011 ha istituito l'IMU a decorrere dall'anno 2012 applicandola a tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, in quanto compatibili ed alle ulteriori disposizioni che il Decreto introduce;

In particolare il comma 2 dell'art. 13 prevede che l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Leg.vo 30/12/1992 n° 504 compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa per le Categorie A/1 – A/8 – A/9;

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, dal 1° gennaio 2014 sono equiparati ad abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (decreto Ministero Infrastrutture 22/04/2008);

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5 e 6 del D. Leg.v 504/1992 e dei commi 4 e 5 art. 13 D.L. 201/2011;

Per i fabbricati iscritti in catasto (c.4 art. 13) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno

di imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell'art. 3 comma 48 Legge 662/1996 i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categorie catastale C/1;

Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3 comma 51 Legge 23/12/1996 n° 662, un moltiplicatore pari a 130;

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore per i terreni agricoli è pari a 75;

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 % e i Comuni con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Leg.vo 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

L'aliquota è ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e le relative pertinenze e i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

I Comuni possono stabilire che l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta Deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del Dec. Leg.vo 30 dicembre 1992 n° 504: L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3bis, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 ed i Comuni possono provvedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 Legge 662/1996;

L'imposta municipale propria non si applica altresì :

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 146 del 24/06/2008,
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- d) ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ed ordinamento civile, nonché dall'articolo 28 comma 1 del Decreto Legislativo 19/05/2000, n° 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

L'aliquota è ridotta allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del del D. Legge 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994 , n° 133;

Il comma 708 della Legge 147 del 27/12/2013 prevede che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ed uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 Decreto legge 201/2011;

Il versamento dell'imposta in deroga all'art. 52 del Dec. Leg.vo 15 dicembre 1997 n° 446 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 e cioè necessariamente attraverso il mod. F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Restano confermate le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 14 commi 1 e 6 del D. Leg.vo 14 marzo 2011, n° 23 che disciplina l'IMU ripercorrendo sostanzialmente la normativa precedente ICI;

Per l'accertamento la riscossione ed i rimborsi le sanzioni gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI;

Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta interessi e sanzioni;

Ritenuto opportuno, sulla base delle verifiche, analisi e simulazioni compiute dall'ufficio competente, modificare le aliquote ai sensi del comma 6, art. 13 DL 201/2011, secondo le indicazioni di seguito riportate:

1)	Abitazione principale per le categorie A/1-A/8-A/9 dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come indicate nella norma di legge. Detta aliquota si applica anche nel caso di unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse e relative pertinenze a norma di legge non risultino locate.	3,65 per mille
2)	Fabbricati abitativi iscritti nella Categoria catastale A (escluse le A/1-A/8-A/9) dati in comodato d'uso gratuito o affitto a figli o genitori (parenti in linea diretta di primo grado) limitatamente alla percentuale di possesso in cui gli stessi abbiano la residenza abituale. Dovranno essere prodotti i singoli contratti registrati.	9 per mille
3)	Fabbricati abitativi locati iscritti nella categoria A (esclusi le A/1-A/8-A/9).	9,9 per mille
4)	Fabbricati iscritti nella categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri) di proprietà: c) del titolare dell'impresa artigiana, insediata nell'immobile, classificata come ditta individuale (Art. 2082 e 2086 del Codice Civile) d) della società artigiana insediata nell'immobile o dei soci della società stessa. Deve esserci identità soggettiva tra il soggetto proprietario del bene ed il titolare dell'impresa o della società insediata. Tale circostanza dovrà risultare dalla relativa visura camerale.	9,9 per mille
5)	Tutti gli altri tipi di immobili	10,6 per mille
6)	Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	7,60 per mille

RICHIAMATO l'art. 172 comma 1 lett. E) D.L. 267/2000 che stabilisce che al bilanci di previsione sono allegare le Deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,

VISTI:

- il D. Leg.vo 504/1992,
- il D. Leg.vo 267/2000,
- il D. Leg.vo 23/2011,
- il D. Leg.vo 201/2011,
- la Legge 228/2012,
- la Legge 147 del 17/12/2013,
- il decreto Legge 4/2015,

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Cesarini e Galluzzi) resi nelle forme di legge da 9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2016 le seguenti aliquote:

1)	Abitazione principale per le categorie A/1-A/8-A/9 dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come indicate nella norma di legge. Detta aliquota si applica anche nel caso di unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse e relative pertinenze a norma di legge non risultino locate.	3,65 per mille
2)	Fabbricati abitativi iscritti nella Categoria catastale A (escluse le A/1-A/8-A/9) dati in comodato d'uso gratuito o affitto a figli o genitori (parenti in linea diretta di primo grado) limitatamente alla percentuale di possesso in cui gli stessi abbiano la residenza abituale. Dovranno essere prodotti i singoli contratti registrati.	9 per mille
3)	Fabbricati abitativi locati iscritti nella categoria A (esclusi le A/1-A/8-A/9).	9,9 per mille
4)	Fabbricati iscritti nella categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri) di proprietà: e) del titolare dell'impresa artigiana, insediata nell'immobile, classificata come ditta individuale (Art. 2082 e 2086 del Codice Civile) f) della società artigiana insediata nell'immobile o dei soci della società stessa. Deve esserci identità soggettiva tra il soggetto proprietario del bene ed il titolare dell'impresa o della società insediata. Tale circostanza dovrà risultare dalla relativa visura camerale.	9,9 per mille
5)	Tutti gli altri tipi di immobili	10,6 per mille
6)	Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	7,60 per mille

- Di dare mandato al Responsabile dell'IMU affinché provveda alla pubblicazione della presente Deliberazione o estratto di essa all' Albo Pretorio ed all'avviso ai sensi del art. 13 comma 13bis D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 1 comma 380 Legge 228/2012 al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze;

- Di allegare la presente Deliberazione al Bilancio di Previsione anno 2016.

Inoltre, in relazione all'urgenza, con voti favorevoli 7, contrari 2 (Cesarini e Galluzzi) resi nelle forme di legge da 9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI MONTALCINO

Proposta di deliberazione

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2016

(155232)

Art.49 c.1 D.legisl.267/2000


Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

Parere con motivazione :

Li 30.3.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO




Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione

Li 31.3.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Rag. Volpi Paolo



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 01 GIU. 2016 al 16 GIU. 2016 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 29/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTTORI ROBERTO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

COMUNE DI MO...
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTTORI ROBERTO